DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1990

che modifica la decisione 88/121/CEE relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), presentato dalla Francia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/229/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando i risultati delle riunioni avute con le autorità francesi sullo stato di avanzamento del programma pluriennale di orientamento fissato dalla decisione 88/121/CEE della Commissione [2];

considerando che in seguito all'entrata in servizio di nuovi pescherecci si è constatato un incremento netto, nel 1987 e nel primo semestre del 1988, delle capacità di pesca espresse in stazza (tsl) e in potenza (kW);

considerando che la Francia ha trasmesso entro i termini previsti i nuovi dati elaborati sulla base di una nuova serie statistica dei pescherecci in attività definite come navi immatricolate, ad esclusione delle navi disarmate da oltre due anni, secondo quanto disposto dalla decisione 88/121/CEE;

considerando che il processo di adeguamento avviato e le misure che la Francia deve mettere in atto per controllare efficacemente le capacità della propria flotta peschereccia richiedono un certo periodo di tempo;

considerando che la Commissione intende sostenere gli sforzi di risanamento intrapresi dalla Francia non appena le misure amministrative o regolamentari adottate evidenzieranno risultati che confermano un'evoluzione strutturale conforme agli orientamenti e consentono la realizzazione effettiva, alla scadenza prevista del 31 dicembre 1991, degli obiettivi fissati dalla decisione 88/121/CEE;

considerando che, per disciplinare le deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, la Commissione ha fissato le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [3];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/121/CEE è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

   « Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2 o, in mancanza di queste ultime, al termine di un semestre, la Commissione notifica allo Stato membro, se del caso, l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata. »

2. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 21.
[3] GU n. C 313 dell'8. 12. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

« ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELLA FRANCIA

(1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia metropolitana francese e si applica all'intero territorio metropolitano di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di :

   a) ridurre a 201 604 tsl e 1 055 050 kW l'insieme della flotta peschereccia in attività (definita come flotta immatricolata, ad esclusione delle navi disarmate da oltre due anni), secondo quanto disposto al punto II.2 seguente ;

   b) stabilizzare a 27 142 tsl e 69 037 kW la flotta delle navi tonniere congelatrici, sempre che lo sviluppo del potenziale di pesca delle tonniere congelatrici a circuizione al di là degli obiettivi e dei limiti fissati per questa categoria di attività nell'ambito del programma non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi globali dello stesso programma e non determini alcun intervento finanziario della Comunità nella messa in opera o nello sfruttamento delle capacità di pesca corrispondenti. Inoltre, tale sviluppo non può influenzare i dati di riferimento che la Comunità deve prendere in considerazione per definire e governare le sue relazioni con i paesi terzi ;

   c) modernizzare le navi esistenti, senza tuttavia incrementare la capacità globale di pesca della categoria cui appartengono le navi, espressa in stazza e potenza, fatta eccezione per le unità di cui al punto IV.2.

2. Rispettando la riduzione della capacità globale, non sarà effettuato alcun trasferimento di capacità tra le flotte che operano nel Mediterraneo, nelle acque comunitarie e nelle altre zone di pesca.

3. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi :

   — i natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,

   — i natanti adibiti esclusivamente alla pesca dei bivalvi,

   dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti :

Stazza

(in tsl)

	Situazione all'1. 1. 1987 (1)	Obiettivi da realizzare entro il		
		31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Lunghezza fuori tutto :				
— inferiore a 12 m	35 530			31 295 (1)
— da 12 a 16 m	21 825			20 750 (1)
— da 16 a 38 m	80 905			78 259 (1)
— superiore a 38 m	71 300			71 300 (1)
Di cui :				
— flotta tonniera oceanica	(30) 27 142			(30) 27 142
— altre	44 158			44 158 (1)
Totale A	209 560	208 764	204 786	201 604
Imbarcazioni destinate al servizio dell'acquicoltura o alla pesca dei bivalvi				
Totale B	15 271			

(1) Sarà ammessa una certa flessibilità tra queste categorie di navi da pesca.

Potenza del motore

(in kW)

	Situazione all'1. 1. 1987 (1)	Obiettivi da realizzare entro il		
		31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991
Lunghezza fuori tutto :				
— inferiore a 12 m	440 102			378 405 (1)
— da 12 a 16 m	157 943			143 370 (1)
— da 16 a 38 m	392 131			364 875 (1)
— superiore a 38 m	168 400			168 400 (1)
Di cui :				
— flotta tonniera oceanica	(30) 69 037			(30) 69 037
— altre	99 363			99 363 (1)
Totale A	1 158 576	1 148 223	1 096 460	1 055 050
Imbarcazioni destinate al servizio dell'acquicoltura o alla pesca dei bivalvi				
Totale B	117 421			

(1) Sarà ammessa una certa flessibilità tra queste categorie di navi da pesca.

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi indicati al punto II.2 « Totale A » implicano una riduzione delle capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1987 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1991, ma è necessario tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante :

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1987,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione (1),

— dalle entrate in servizio e dai ritiri dalla flotta realizzati dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1988 e non computati nei precedenti trattini,

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1 :

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2 ;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quali la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione ;

— adozione di misure amministrative destinate ad eliminare eventuali aumenti delle capacità di pesca contrari agli obiettivi del programma ;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Miglioramento del registro delle navi da pesca ai fini di un controllo efficace delle capacità di pesca.

(1) Il ritiro delle domande di finanziamento attualmente all'esame della Commissione permetterà di adeguare il saldo del potenziale di pesca.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II.1, lettera a), potrà essere riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

2. Per quanto concerne i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m tra le perpendicolari che operano nella zona costiera, può essere preso in considerazione un aumento limitato della stazza (10 % al massimo) e della potenza installata a bordo (6 % al massimo) per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e di conservazione del pescato a bordo, purché tale aumento sia debitamente motivato e siano rispettati gli obiettivi della categoria cui appartengono i pescherecci, esposti al punto II.2 del presente allegato. Questo eventuale aumento dovrà essere comunque commisurato alle risorse che tali pescherecci saranno in grado di sfruttare.

3. Gli obiettivi del programma devono essere realizzati almeno per il 10 % entro la fine del 1989 e almeno per il 60 % entro la fine del 1990.

4. La Commissione rammenta che tutti gli aiuti concessi dalla Francia nel settore della pesca, compresi i cantieri navali per la costruzione di pescherecci, devono inserirsi nel quadro del presente programma. »